Conto corrente con la Posta **Anno 76° — Numero 287**

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

Roma - Martedì, 10 dicembre 1935 - Anno XIV

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 — 50-033 — 53-914

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

	Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II) L.	108	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione postale) . . . . »	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I). »	72	45	31.50
All'estero (Paesi dell'Unione postale) . . . . . »	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. **45** — Estero L. **100**.
Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.
Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale" veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Corso Umberto I (angolo Piazza S. Marcello) e Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3, e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi delle provincie del Regno.
Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: in ROMA - presso la Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze; in Milano, limitatamente a quelle a pagamento, presso la Sede della Libreria dello Stato - Galleria Vittorio Emanuele, 3.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO-LEGGE 10 ottobre 1935-XIII, n. **2063**.
Modificazione della legge 5 dicembre 1932-XIII, n. 1734, relativa alla istituzione del Comitato permanente per le mostre, fiere ed esposizioni.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 16 dicembre 1923, n. 2740, convertito in legge 17 aprile 1925, n. 473;
Visto il R. decreto-legge 7 aprile 1927, n. 515, convertito in legge 8 marzo 1928, n. 630;
Vista la legge 5 dicembre 1932, n. 1734;
Visto il R. decreto-legge 29 gennaio 1934, n. 454, convertito in legge 5 luglio 1934, n. 1607;
Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di modificare la composizione del Comitato permanente istituito presso il Ministero delle corporazioni con legge 5 dicembre 1932, n. 1734, per l'esame delle domande di autorizzazione a indire mostre, fiere ed esposizioni nel Regno;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per le corporazioni, per gli affari esteri, e per l'interno, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per le finanze, per l'educazione nazionale, per l'agricoltura e foreste, per le comunicazioni e per la stampa e la propaganda;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. — All'art. 1 della legge 5 dicembre 1932, n. 1734, è aggiunto il comma seguente:
« Il Comitato è inoltre chiamato ad esprimere parere sulla opportunità della partecipazione italiana alle fiere e mostre campionarie organizzate all'estero ».

Art. 2. — L'art. 2 della legge 5 dicembre 1932, n. 1734, è così modificato:
« Art. 2. — Il Comitato di cui al precedente articolo, presieduto dal Ministro per le corporazioni, è composto:
a) dal direttore generale del commercio, il quale, in caso di assenza o impedimento, potrà essere sostituito dal capo della divisione del Ministero delle corporazioni preposto al servizio fiere, mostre ed esposizioni;
b) dal direttore generale dell'industria;
c) dal direttore generale delle associazioni professionali;
d) da un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei Ministri, da un rappresentante di ciascuno dei Ministeri dell'interno, degli affari esteri, delle finanze, delle colonie, delle comunicazioni, dell'agricoltura e delle foreste, della stampa e la propaganda e dell'educazione nazionale, nonchè da un rappresentante dell'Istituto nazionale fascista per gli scambi con l'Estero;
e) da un rappresentante del Partito Nazionale Fascista;
f) da un rappresentante di ciascuna delle Confederazioni degli industriali, degli agricoltori, dei commercianti e dei professionisti ed artisti.
A presiedere il Comitato il Ministro può delegare il Sottosegretario di Stato per le corporazioni ».

Art. 3. — Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Il Nostro Ministro, proponente, è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 10 ottobre 1935 - Anno XIII.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL — DE VECCHI DI VAL CISMON — ROSSONI — BENNI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 dicembre 1935 - *Anno XIV*.
Atti del Governo, registro 367, *foglio* 28. — MANCINI.

REGIO DECRETO 21 novembre 1935-XIV, n. **2064**.
Approvazione della Convenzione per la concessione della costruzione e dell'esercizio della funicolare aerea Clavières-Pian del Sole.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la legge 23 giugno 1927, n. 1110;

Visto il R. decreto-legge 24 novembre 1930, n. 1632, convertito nella legge 17 aprile 1931, n. 526;

Sentita la R. Commissione delle funicolari aeree e terrestri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

È approvata e resa esecutoria la Convenzione stipulata il giorno 8 novembre 1935-XIV fra il delegato del Ministro per le comunicazioni, in rappresentanza dello Stato, ed il legale rappresentante della « Società anonima funivie di Clavières » per la concessione, senza sussidio governativo, della costruzione e dell'esercizio della funicolare aerea Clavières-Pian del Sole.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 novembre 1935 - Anno XIV.

VITTORIO EMANUELE.

BENNI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 dicembre 1935 - *Anno XIV*.
Atti del governo, registro 367, *foglio* 24. — MANCINI.

REGIO DECRETO 24 ottobre 1935-XIII, n. **2065**.
Erezione in ente morale della fondazione « Istituto Fides » con sede in Siena.

N. 2065. R. decreto 24 ottobre 1935, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, la fondazione « Istituto Fides », con sede in Siena, viene eretta in ente morale sotto amministrazione autonoma, e ne viene approvato il relativo statuto organico.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 novembre 1935 - *Anno XIV*.

REGIO DECRETO 31 ottobre 1935-XIV, n. **2066**.
Approvazione del nuovo statuto organico della Cassa di risparmio di Orvieto.

N. 2066. R. decreto 31 ottobre 1935, col quale, sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste, viene approvato il nuovo testo dello statuto organico della Cassa di risparmio di Orvieto.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 novembre 1935 - *Anno XIV*.

REGIO DECRETO 9 agosto 1935-XIII, n. **2067**.
Approvazione dello statuto organico della Congregazione di carità di Lagundo.

N. 2067. R. decreto 9 agosto 1935, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene approvato lo statuto organico della Congregazione di carità di Lagundo.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 dicembre 1935 - *Anno XIV*.

DECRETO MINISTERIALE 12 novembre 1935-XIV.
Approvazione del regolamento per l'effettuazione della Lotteria automobilistica di Tripoli per l'anno 1936.

IL MINISTRO PER LE FINANZE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE COLONIE

Visto il decreto-legge 19 settembre 1935-XIII, n. 1736, relativo alla revoca della concessione all'Automobile Club di Tripoli di effettuare una Lotteria automobilistica ed alla riorganizzazione della Lotteria stessa;

Decreta:

Per l'anno 1936, è approvato l'unito regolamento per l'effettuazione della Lotteria automobilistica di Tripoli.

Il presente decreto sarà sottoposto alla formalità della registrazione alla Corte dei conti.

Roma, addì 12 novembre 1935 - Anno XIV

p. *Il Ministro per le colonie*: LESSONA

Il Ministro per le finanze: DI REVEL.

Regolamento della Lotteria di Tripoli.

ORGANIZZAZIONE

Art. 1. — L'esercizio della Lotteria automobilistica di Tripoli è affidato al Ministero delle finanze - Servizi del lotto.

Uno speciale Comitato è preposto alla direzione della Lotteria e sarà così composto:

1° da S. E. il Sottosegretario di Stato alle finanze, presidente;

2° dal Capo di Gabinetto di S. E. il Ministro per le colonie, membro;

3° dal Direttore generale Africa Settentrionale presso il Ministero colonie, membro;

4° dal Segretario generale della Libia, membro;

5° dal Capo dell'Ufficio del personale e dei Servizi del lotto del Ministero delle finanze, membro;

6° da un rappresentante del Partito Nazionale Fascista, membro;

7° da un rappresentante del Ministero della stampa e propaganda, membro;

8° da un rappresentante della Ragioneria generale dello Stato, membro;

9° dal Direttore generale dell'Ente turistico e alberghiero della Libia, membro;

10° da un rappresentante dell'Automobil Club di Tripoli, membro.

Un funzionario della Divisione lotto presso il Ministero delle finanze eserciterà le funzioni di segretario del Comitato predetto.

I suddetti componenti del Comitato di Direzione saranno nominati con decreto del Ministro per le finanze, di concerto con quello per le colonie.

Art. 2. — In seno al Comitato di Direzione sarà formato un Sottocomitato per la risoluzione delle questioni urgenti e per tutte le altre eventuali attribuzioni che fossero delegate dal Comitato stesso. Del Sottocomitato faranno parte il Sottosegretario di Stato alle finanze quale presidente, il Capo del personale e dei Servizi del lotto del Ministero delle finanze, il Direttore generale dell'Ente turistico ed alberghiero della Libia, il rappresentante del Partito Nazionale Fascista ed il rappresentante della Ragioneria generale dello Stato.

A detto Sottocomitato saranno aggregati il capo ed un funzionario dell'Ufficio affari economici e finanziari della Direzione generale dell'Africa Settentrionale presso il Ministero delle colonie.

Il segretario del Comitato di Direzione eserciterà le stesse funzioni presso il Sottocomitato.

Art. 3. — I biglietti della Lotteria sono contrassegnati ciascuno — per le serie — da una lettera dell'alfabeto a cominciare da *A*, e — per il numero — da un numero progressivo a cominciare da uno.

Ogni serie sarà altresì distinta da un contrassegno particolare.

Esaurendosi le lettere dell'alfabeto, le serie successive saranno contrassegnate da due o più lettere a cominciare sempre da *A*.

Ogni serie è costituita da 100.000 biglietti numerati da 1 a 100.000.

Art. 4. — Il biglietto si compone della matrice e della figlia.

La matrice, oltre la serie ed il numero, porta sul recto uno spazio per l'iscrizione del nome, cognome ed indirizzo del venditore.

La figlia, oltre la serie ed il numero, porta anche l'indicazione del prezzo, nonchè le altre indicazioni di cui all'art. 18, relative al termine di presentazione dei biglietti vincenti, al pagamento ed alla prescrizione dei premi.

Un bollo a secco dell'Amministrazione del lotto sarà apposto sul biglietto in modo da imprimere la matrice e la figlia.

Il biglietto della Lotteria automobilistica di Tripoli è da considerarsi, a tutti gli effetti, come titolo al portatore.

I biglietti saranno raggruppati in blocchetti; ognuno ne conterrà cinque.

Art. 5. — Il prezzo del biglietto è di L. 12 (dodici).

I biglietti della Lotteria venduti nel Regno sono soggetti alla tassa di bollo di cui allo art. 5 della legge 5 gennaio 1931, n. 35.

Quelli venduti nelle Colonie e Possedimenti italiani sono soggetti a uguale tassa a favore del bilancio della Libia.

Art. 6. — Il Ministero delle finanze — Servizi del lotto — rimetterà a ciascuna Intendenza di finanza del Regno ed ai Governi coloniali e dei Possedimenti italiani un congruo numero di biglietti per la distribuzione nella propria giurisdizione agli incaricati della vendita.

Ciascuna Intendenza e ciascun Governo coloniale e dei Possedimenti italiani terrà una speciale contabilità dei biglietti ricevuti dal Ministero predetto, di quelli consegnati agli incaricati della vendita e di quelli venduti da questi ultimi.

Incaricati della vendita dei biglietti - Loro obblighi.

Art. 7. — Possono essere incaricati della vendita:

Banchi e Collettorie del lotto, Uffici e Ricevitorie postali, Rivendite dei generi di monopolio.

Tutte le Istituzioni, Organizzazioni, Associazioni pubbliche e private, Società, Ditte e persone a cui l'Amministrazione del lotto riterrà opportuno di affidare la vendita.

E' in facoltà dell'Amministrazione di chiedere agli Enti e persone incaricate della vendita, una congrua cauzione.

Art. 8. — La vendita può aver luogo direttamente da parte degli Uffici, Enti e persone di cui all'articolo precedente, oppure per il tramite di persone da essi incaricate, sotto la loro personale responsabilità.

Fermo l'obbligo di vendere i biglietti al prezzo di L. 12 ciascuno, vengono rilasciate al venditore L. 2 per ogni biglietto venduto a titolo di compenso e rimborso spese.

Sulla matrice dei biglietti venduti dovranno essere segnate le generalità del venditore.

Art. 9. — I venditori alla fine di ciascuna settimana dovranno trasmettere alla Intendenza di finanza dalla quale li hanno ricevuti in carico, le matrici dei blocchetti venduti con un elenco in duplice esemplare, di cui uno sarà loro restituito per ricevuta.

In pari tempo i venditori dovranno rimettere alla stessa Intendenza l'importo dei biglietti venduti, eseguendone il versamento all'Ufficio postale, all'apposito conto corrente, intestato al Ministero delle finanze - Servizi del lotto.

A tale scopo i venditori saranno forniti di appositi bollettini di versamento. La ricevuta rilasciata dall'Ufficio postale dovrà essere allegata all'elenco dei biglietti venduti di cui al primo comma del presente articolo, e gli estremi della medesima (numero, data ed importo), dovranno essere trascritti nei due esemplari dell'elenco.

Nelle Colonie e Possedimenti italiani gli elenchi predetti con allegata la ricevuta comprovante il versamento effettuato presso gli Uffici postali, saranno rimessi ai rispettivi Governi.

Art. 10. — Le Intendenze di finanza ed i Governi delle Colonie e dei Possedimenti italiani controlleranno le singole matrici ricevute e ne registreranno serie e numero dopo di che le rimetteranno al Ministero delle finanze unitamente ad un elenco in doppio esemplare, di cui uno sarà restituito per ricevuta.

Art. 11. — Il Ministero delle finanze, su indicazione di quello delle colonie, stabilirà la data di inizio della vendita dei biglietti della Lotteria, la quale non potrà essere anteriore a quattro mesi da quella fissata per la corsa.

La vendita dei biglietti cessa nel Regno trenta giorni prima di quello stabilito per la corsa. Le matrici dei biglietti venduti, non ancora restituite ai sensi del precedente art. 9, ed i relativi elenchi, debbono pervenire al Ministero delle finanze — Servizi del lotto — non oltre cinque giorni dopo la chiusura della vendita, se questa sia avvenuta nel Regno, e dieci giorni se sia avvenuta nelle Colonie e Possedimenti italiani.

Nelle Colonie e nei Possedimenti italiani la data di cessazione della vendita potrà essere stabilita in anticipo dai rispettivi Governi, in modo che le matrici e gli elenchi relativi pervengano al Ministero delle finanze, entro il termine predetto di dieci giorni.

Le matrici dei biglietti che non saranno pervenute entro il termine stabilito non concorreranno alle estrazioni dei premi e i relativi importi saranno restituiti agli interessati su loro richiesta e su presentazione del biglietto. In tal caso l'Amministrazione ricupererà dal venditore, che ha avuto in carico i biglietti suddetti, il compenso di L. 2 da esso trattenuto.

Il rimborso del prezzo di tali biglietti dovrà essere richiesto entro 180 giorni decorrenti da quello della corsa.

L'elenco delle matrici dei biglietti venduti non pervenute tempestivamente e che, quindi, non concorrono alla estrazione dei premi, sarà pubblicato a cura del Ministero delle finanze nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e dei principali giornali del Regno.

Entro i predetti termini di 5 e 10 giorni dovranno essere restituiti, rispettivamente, alle Intendenze di finanza e ai Governi delle Colonie e dei Possedimenti italiani, dagli incaricati della vendita i biglietti rimasti invenduti.

Coloro che venissero meno all'obbligo di versare nei termini prescritti, le matrici e il prezzo dei biglietti venduti o di restituire i biglietti invenduti saranno passibili delle pene stabilite dalle leggi penali.

Art. 12. — Il Ministero delle finanze, sulla scorta dei documenti pervenuti dalle Intendenze di finanza e dai Governi delle Colonie e dei Possedimenti italiani, compilerà un elenco generale dei biglietti venduti, distinto per serie, che sarà presentato al Comitato di Direzione, per tutte le operazioni di estrazione.

Operazioni di estrazione.

Art. 13. — Nei tre giorni che precedono quello della corsa avrà luogo a Tripoli, pubblicamente, a cura del Ministero delle finanze, l'estrazione dei biglietti con le formalità contemplate nell'articolo successivo. All'inizio delle operazioni relative verrà reso noto il totale dei biglietti venduti e l'ammontare dei singoli premi determinati ai sensi del successivo art. 20.

Il controllo delle operazioni di estrazione sarà esercitato dal Comitato di Direzione e dai membri aggiunti del Sottocomitato, nonchè da un funzionario in servizio in Colonia designato dal Governatore generale della Libia.

In caso di impedimento di alcuni dei suoi membri, il Comitato di Direzione dovrà assicurare la presenza di almeno tre di essi alle operazioni.

In assenza od impedimento del presidente del Comitato di Direzione durante le operazioni di estrazione, la Presidenza sarà assunta dal Segretario generale della Libia, e qualora anche questi sia impedito, i membri presenti del Comitato di Direzione sceglieranno fra di essi colui che dovrà assumere la Presidenza.

Un funzionario del Ministero delle finanze (Servizio del lotto) redigerà regolare verbale delle operazioni suddette che sarà firmato dai membri e funzionari contemplati in questo articolo, presenti all'estrazione.

Art. 14. — L'estrazione dei biglietti di cui all'art. 13 si compone di due estrazioni parziali e si svolge nel modo seguente:

1° da una piccola urna contrassegnata col numero romano I, nella quale saranno state immesse, alla presenza del pubblico, tante lettere dell'alfabeto, semplici e associate, quante sono le serie dei biglietti venduti, stampate nell'interno di una sfera metallica chiusa a scatto o con coperchio avvitabile, sarà estratta una lettera; questa indicherà la serie prima estratta;

2° da cinque piccole urne contrassegnate, rispettivamente, coi numeri romani II, III, IV, V, VI, in ciascuna delle quali saranno stati immessi, alla presenza del pubblico, dieci numeri dallo zero al nove, stampati nell'interno di una sfera metallica chiusa con coperchio a scatto o avvitabile, verrà estratto, singolarmente, un numero: i cinque numeri così estratti per ordine progressivo di urna, costituiranno, rispettivamente, le decine di migliaia, le migliaia, le centinaia, le decine e le unità del numero estratto.

Qualora i cinque numeri singolarmente estratti, fossero cinque zeri, essi rappresenteranno il numero 100.000.

Finita la operazione, nell'urna delle lettere alfabetiche delle serie e in quelle dei numeri, verranno nuovamente imbussolate le sfere uscite con la prima estrazione.

Queste due operazioni si ripeteranno tante volte quanti sono i corridori iscritti alla corsa e i premi di consolazione di cui all'art. 20.

Prima di ogni singola estrazione le singole urne saranno sottoposte a movimento rotatorio. L'estrazione verrà compiuta da personale adatto con braccio nudo ed occhi bendati, scelto dal Comitato.

Qualora fosse estratta la serie ed il numero di un biglietto non registrato e perciò non concorrente alla estrazione, o l'estrazione ripetesse una serie ed un numero già sorteggiati, la estrazione della serie e del numero sarà ritenuta nulla, e si rinnoverà l'operazione.

Art. 15. — Ultimate le operazioni di estrazione e registrati a verbale i risultati di essa, il presidente darà atto, nello stesso verbale, del giorno, dell'ora e del luogo in cui verrà effettuata l'estrazione dei nomi dei corridori da abbinarsi ai numeri dei biglietti vincenti.

Art. 16. — Per la estrazione di cui all'articolo precedente saranno osservate le stesse norme di cui all'art. 13.

Da una piccola urna, nella quale saranno stati immessi, alla presenza del pubblico, i nomi dei corridori iscritti alla corsa, stampati su carta flessibile e chiusi in astuccio di metallo con coperchio avvitabile, singolarmente imbussolati, si estrae un nome: questo indicherà il corridore primo estratto e sarà abbinato al biglietto primo estratto — come tale risultante dal verbale di cui all'art. 15 — agli effetti della assegnazione del premio stabilito dal successivo articolo 20.

Analogamente si procederà per le successive estrazioni.

Art. 17. — A cura del Ministero delle finanze sarà pubblicato un bollettino ufficiale delle estrazioni dei biglietti e dei risultati della corsa da affiggersi nell'albo delle Intendenze di finanza e dei Comuni del Regno, nonchè nell'albo degli Uffici di Governo delle Colonie e dei Possedimenti italiani.

La stessa pubblicazione sarà fatta nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e nel bollettino ufficiale della Libia.

Biglietti vincenti. — Pagamento dei premi.

Art. 18. — I biglietti vincenti dovranno essere presentati o fatti pervenire a rischio dei mittenti, al Ministero delle finanze — Servizio del lotto — entro 180 giorni decorrenti da quello della corsa.

I relativi premi saranno pagati, previo il necessario controllo, dal Ministero predetto mediante assegno sulla Banca d'Italia, filiale di Tripoli, ai singoli esibitori o ai mittenti dei biglietti, secondo le generalità da essi fornite.

I venditori dei biglietti vincenti e tutti gli altri aventi diritto ai premi, dovranno seguire analoga procedura, presentando allo stesso Ministero una domanda di pagamento, nella quale siano specificati la serie e il numero del biglietto venduto.

Decorsi 180 giorni, i biglietti vincenti non presentati saranno prescritti, e, pertanto, inesigibili, ed i relativi premi devoluti agli scopi di beneficenza di cui all'art. 2 dello statuto organico dell'Ente generale per l'assistenza e la beneficenza in Tripoli approvato con R. decreto 4 ottobre 1934 n. 1967.

Ugualmente prescritti saranno i premi degli altri aventi diritto che non abbiano presentato la domanda di pagamento entro il termine predetto. I relativi premi saranno, pure, devoluti agli scopi di beneficenza di cui al comma precedente.

Art. 19. — La corsa automobilistica cui è abbinata la Lotteria, sarà organizzata dall'Automobile Club di Tripoli sulla base del regolamento vigente per la corsa automobilistica « Gran Premio di Tripoli ».

Riparto del provento.

Art. 20. — Dall'importo dei biglietti venduti, al netto delle lire due spettanti al venditore, si deduce:

a) l'importo della tassa di bollo in ragione di L. 1,20 per ogni biglietto venduto;

b) il 15 % a favore del Ministero delle finanze per le spese inerenti all'organizzazione e all'esercizio della Lotteria;

c) il 18 % a favore dell'Ente turistico ed alberghiero della Libia, per le spese inerenti al conseguimento delle sue finalità statutarie.

Dalla somma rimasta saranno prelevate le seguenti percentuali:

1° il 6 % a favore del Municipio di Tripoli per provvedere al pagamento delle rate che andranno a scadere nel 1936 e anni successivi, ad estinzione del debito contratto dall'Automobile Club di Tripoli per la sistemazione dell'anello stradale, delle tribune e di tutte le altre spese del circuito automobilistico della Mellaha, nonchè alle spese di manutenzione delle opere stesse, destinando l'eventuale rimanenza per gli scopi di beneficenza di cui all'art. 2 dello statuto organico dell'Ente generale per l'assistenza e la beneficenza in Tripoli approvato con R. decreto 4 ottobre 1934, n. 1967;

2° il 5 % per l'assistenza ospedaliera in Libia, da iscrivere in apposito articolo del bilancio della Colonia;

3° il 3,75 % a favore dell'Ente « Fiera Campionaria di Tripoli »;

4° il 2,50 % a favore dell'Automobile Club di Tripoli per l'organizzazione della corsa;

5° l'1,75 % a favore delle Opere assistenziali del P. N. F. in Libia;

6° il 9 % a favore del Ministero delle colonie (da versarsi ad apposito capitolo del bilancio dell'entrata dello Stato, per essere assegnato in un corrispondente capitolo iscritto allo stato di previsione delle spese del Ministero delle colonie), per la corresponsione di un contributo, fino alla concorrenza di lire un milione, alla Croce Rossa Italiana e la rimanenza da ripartire nel modo e nella misura che il Ministero stesso riterrà più opportuna, a favore dei seguenti Enti: Istituto coloniale fascista, Istituto orientale di Napoli, Società africana d'Italia, Istituto per l'Oriente, Istituto agricolo coloniale di Firenze, Lega Navale, nonchè a favore della stampa coloniale.

La rimanenza viene a costituire la massa dei premi da distribuirsi in base alle seguenti percentuali:

1° al possessore del biglietto venduto ed estratto e corrispondente al corridore classificato 1° nella corsa . . . . 40 %

2° al possessore del biglietto venduto ed estratto e corrispondente al corridore classificato 2° nella corsa . . . . . . 16 %

3° al possessore del biglietto venduto ed estratto e corrispondente al corridore classificato 3° nella corsa . . . . . 8 %

4° al possessore del biglietto venduto ed estratto e corrispondente al corridore classificato 4° nella corsa . . . . . 4 %

5° al possessore del biglietto venduto ed estratto e corrispondente al corridore classificato 5° nella corsa . . . . . . 2 %

6° ai possessori di tutti gli altri biglietti venduti estratti e corrispondenti agli altri corridori iscritti alla corsa: in parti uguali . . . . 10 %

7° al venditore del biglietto vincente il 1° premio . . . 1 %

8° al venditore del biglietto vincente il 2° premio . . . 0,40 %

9° al venditore del biglietto vincente il 3° premio . . . 0.30 %

10° al venditore del biglietto vincente il 4° premio . . . 0,15 %

11° al venditore del biglietto vincente il 5° premio . . . 0,10 %

12° al corridore 1° vincente . . . . 1,85 %

13° al corridore 2° vincente . . . . 1 %

14° al corridore 3° vincente . . . . 0,50 %

15° al corridore 4° vincente . . . . 0,40 %

16° al corridore 5° vincente . . . . 0,30 %

17° a tutti i corridori partiti da dividersi in parti eguali 4 %

18° a n. 100 premi di consolazione da assegnarsi in parti uguali ai portatori di biglietti venduti, estratti, oltre quelli corrispondenti ai corridori premiati di cui ai numeri da uno a sei . . . . 10 %

Art. 21. Il premio dovuto al venditore sarà pagato a colui le cui generalità sono segnate nella matrice del biglietto.

Art. 22. — Qualora la corsa non dovesse aver luogo, oppure fosse impossibile la classifica, la massa premi, ferma restando la quota stabilita nella misura del 10 % a favore dei possessori di biglietti estratti concorrenti ai premi di consolazione, non connessi all'esito della corsa verrà ripartita come appresso:

a) l'80 % a favore dei possessori dei biglietti estratti in corrispondenza al numero dei corridori iscritti alla corsa, da dividersi in parti uguali;

b) l'1,95 % a favore dei venditori dei biglietti di cui sopra, da dividersi in parti uguali;

c) l'8,05 % a favore dei corridori iscritti alla corsa da dividersi in parti uguali.

Nel caso che la corsa non potesse aver luogo e la classifica fosse impossibile per circostanze e fatti imputabili, a giudizio dell'Automobile Club di Tripoli, ai corridori, l'8,05 % di cui alla precedente lettera *c)* verrà devoluto agli scopi di beneficenza di cui all'art. 2 dello statuto organico dell'Ente generale per l'assistenza e la beneficenza in Tripoli, approvato con R. decreto 4 ottobre 1934, n. 1967.

Art. 23. — Qualora nella corsa il numero dei corridori classificati fosse inferiore al numero dei premi previsti, in connessione con l'esito della corsa, l'importo dei premi non più assegnati sarà distribuito in parti uguali tra i possessori dei biglietti corrispondenti ai corridori partiti, ma non giunti al traguardo finale.

Spese di gestione della Lotteria e relazione finale.

Art. 24. — La gestione della Lotteria automobilistica di Tripoli è da considerarsi fuori bilancio, fatta eccezione per la quota del 15 % spettante all'Erario ai sensi dell'art. 20 lett. *b*).

Detta quota sarà prelevata dal conto corrente postale intestato al Ministero delle finanze - Ufficio centrale del personale (Servizi del lotto) e versata in Tesoreria, per le spese riguardanti l'organizzazione e l'esercizio della Lotteria da fare carico agli istituendi capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze.

Per le spese da effettuarsi in economia potranno essere emessi ordini di accreditamento a favore del Capo del personale e dei Servizi del lotto, ai sensi dell'art. 1 della legge 1° maggio 1930, n. 450.

Agli effetti del presente articolo s'intendono autorizzate in economia tutte le spese relative alla gestione della Lotteria meno quelle riguardanti le forniture dei biglietti e dei modelli per la contabilità.

Le spese suddette saranno deliberate dal Comitato di direzione della Lotteria, e nei casi di urgenza dal Sottocomitato.

Art. 25. — Per tutti gli altri prelevamenti da effettuarsi sul conto corrente intestato al Ministero delle finanze - Ufficio centrale del personale (Servizi del lotto), gestione fuori bilancio, sarà provveduto in base a decreti del Ministro per le finanze il quale potrà delegare il Capo del personale e dei Servizi del lotto.

Ultimate le operazioni della Lotteria, l'Ufficio centrale del personale (Servizi del lotto) compilerà una dettagliata relazione amministrativo-contabile della gestione che sarà rassegnata per l'approvazione al Ministro per le finanze.

Roma, addì 12 novembre 1935 - Anno XIV

p. *Il Ministro per le colonie:* LESSONA. *Il Ministro per le finanze:* DI REVEL.

(5099)

DECRETO MINISTERIALE 12 novembre 1935-XIV.
Conferma in carica della Commissione di vigilanza sul servizio delle radiodiffusioni per la città di Bolzano.

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Visto l'art. 6 della legge 14 giugno 1928, n. 1352, sulla radiodiffusione di esecuzioni artistiche;

Visto l'art. 6 delle norme regolamentari 20 agosto 1928 per l'applicazione della legge su menzionata;

Visto il decreto Ministeriale 18 settembre 1929 che provvede alla costituzione della Commissione di vigilanza sulle radiodiffusioni per la città di Bolzano;

Visti i decreti Ministeriali 6 settembre 1930, e successivi che confermano in carica la Commissione stessa fino al 14 novembre 1935;

Visto il decreto Ministeriale 5 marzo 1935 che sostituisce il membro prof. cav. Menapace Attilio col prof. Prato Giovanni;

Decreta:

Articolo unico. — Sono confermati in carica fino al 14 novembre 1936 i componenti sottoelencati della Commissione incaricata di vigilare a che le radiodiffusioni per la città di Bolzano siano eseguite in modo soddisfacente:

Cav. uff. rag. Giannotti Camillo, direttore del Circolo delle costruzioni telegrafiche e telefoniche di Bolzano, presidente;

Prof. cav. Prato Giovanni del Regio liceo-ginnasio di Bolzano, membro;

Prof. Barblan Guglielmo, insegnante presso il Liceo musicale di Bolzano, membro;

Cav. rag. Giavelli Filippo, vice ispettore P. T., segretario.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 12 novembre 1935 - Anno XIV

(6117) *Il Ministro*: BENNI.

DECRETO MINISTERIALE 7 dicembre 1935-XIV.

Pagamenti delle merci originarie o provenienti dalla Svizzera o dal Principato del Liechtenstein.

IL MINISTRO PER LE FINANZE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI
IL MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA
ED
IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visti i Regi decreti-legge 21 dicembre 1931, n. 1680, e 22 marzo 1933, n. 176, convertiti nelle leggi 19 maggio 1932, n. 849, e 8 giugno 1933, n. 801, riguardanti modalità per gli scambi di merce con alcuni Paesi esteri;

Visto il R. decreto-legge 29 settembre 1931, n. 1207, convertito nella legge 11 gennaio 1932, n. 18, che autorizza il Ministro per le finanze ad emanare norme per la disciplina del commercio dei cambi;

Visto il decreto Ministeriale 26 maggio 1934, recante norme che regolano le operazioni in cambi e divise;

Visto il decreto Ministeriale 8 dicembre 1934, che sancisce l'obbligo della cessione dei mezzi di pagamento derivanti da esportazioni;

Visto il decreto Ministeriale 16 febbraio 1935, che prescrive la licenza del Ministero delle finanze per la importazione di talune merci;

Visto il decreto Ministeriale 1° marzo 1935, concernente la importazione di merci in compensazione;

Visto il decreto Ministeriale 17 novembre 1935, concernente la importazione di merci provenienti dalla Svizzera e dal Principato del Liechtenstein;

Decreta:

Art. 1. — Chiunque debba provvedere a pagamenti di merci originarie o provenienti dalla Svizzera o dal Principato del Liechtenstein, che si riferiscano, sia direttamente sia indirettamente ad importazioni effettuate, o da effettuare, è tenuto a fare il relativo versamento alla Banca d'Italia nella sua qualità di cassiere dell'Istituto nazionale per i cambi con l'estero.

La conversione in lire italiane delle somme espresse in altre valute si effettuerà al cambio del giorno della Borsa di Roma.

I versamenti effettuati dal debitore non saranno liberatori fino a che il creditore non avrà ricevuto l'integrale ammontare del suo credito.

Art. 2. — Agli effetti del presente decreto si considerano importate le merci introdotte nel territorio del Regno sotto qualsiasi regime doganale, ad eccezione del transito.

Art. 3. — In relazione al disposto dell'articolo precedente, chiunque abbia importato in qualunque tempo merci originarie o provenienti dalla Svizzera o dal Principato del Liechtenstein, il cui pagamento scada dopo il 9 dicembre 1935, dovrà, entro quindici giorni dalla data suindicata, farne denunzia all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero attraverso le filiali della Banca d'Italia.

Tale denuncia, firmata dal debitore, sarà redatta in duplice esemplare, su apposito modulo, e conterrà, fra l'altro, la indicazione del nome del creditore, la descrizione della merce, l'importo del prezzo nella valuta in cui il pagamento è convenuto e la scadenza del pagamento stesso.

Alla denuncia dovrà essere allegata copia della fattura, munita, a prova della sua autenticità, della firma del debitore e altri eventuali documenti giustificativi.

Uno degli esemplari della denuncia, munito del visto della Banca d'Italia, sarà restituito al denunciante.

Art. 4. — Dovrà, altresì, essere denunciata, entro il termine di 15 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ogni altra obbligazione da parte di debitori domiciliati in Italia a favore di creditori domiciliati in Svizzera o nel Principato del Liechtenstein, il cui pagamento a termini dell'accordo Italo Svizzero può soltanto effettuarsi con versamento alla Banca d'Italia nella sua qualità di cassiere dell'Istituto nazionale per i cambi con l'estero.

Art. 5. — L'importatore in via definitiva o temporanea di merce originaria o proveniente dalla Svizzera o dal Principato del Liechtenstein è tenuto a presentare alle dogane del Regno, all'atto della dichiarazione di cui all'art. 5 della legge doganale, apposita denuncia. Tale denuncia dovrà contenere l'esplicito impegno, da parte dell'importatore, di eseguire alla scadenza, in conformità del presente decreto, il pagamento della merce.

La denuncia, firmata dall'importatore o dal suo legale rappresentante, sarà redatta in triplice esemplare su apposito modulo, e uno degli esemplari munito del visto della dogana sarà restituito al denunciante. Un altro esemplare, munito dello stesso visto, sarà a cura della dogana stessa rimesso all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero.

Art. 6. — Chiunque intenda importare in conto deposito o per la vendita in commissione merce originaria o proveniente dalla Svizzera o dal Principato del Liechtenstein, deve chiedere preventivamente speciale nulla osta dell'Istituto nazionale per i cambi con l'estero.

Ai fini di garentire l'osservanza delle disposizioni di cui all'art. 1, il rilascio di tale nulla osta potrà essere subordinato alla prestazione di apposita garanzia bancaria, nelle forme e nella misura che saranno determinate dall'Istituto predetto.

L'importatore dovrà allegare alla denuncia di cui all'art. 5 l'originale del nulla osta.

Quando tale nulla osta si riferisca a varie partite da introdursi successivamente o attraverso varie dogane, di esso dovrà farsi annotazione sulla denuncia suddetta ed il nulla osta sarà scaricato per i quantitativi di volta in volta introdotti. Ad esaurimento della sua validità, il nulla osta sarà sempre ritirato dalla Regia dogana.

Delle vendite di merci considerate nel presente articolo, che saranno successivamente effettuate, l'importatore dovrà, di volta in volta, dare comunicazione all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero entro dieci giorni dall'avvenuta vendita, nei modi stabiliti per la denuncia di cui all'art. 3.

Art. 7. — I creditori per merci italiane già esportate in Svizzera o nel Principato del Liechtenstein alla data di entrata in vigore del presente decreto sono tenuti a presentare non oltre il 9 gennaio 1936 e per il tramite delle filiali della Banca di Italia, all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero, denuncia del loro credito.

Le forme e i modi della denuncia saranno stabiliti dall'Istituto nazionale per i cambi con l'estero.

Tale denuncia dovrà essere accompagnata da copia della fattura e dovrà indicare gli estremi dei documenti doganali che hanno accompagnato le merci all'uscita dallo Stato. La copia della fattura dovrà essere munita, a prova della sua autenticità, della firma del creditore.

L'Istituto nazionale per i cambi con l'estero ha facoltà di richiedere in qualsiasi momento, anche per somme già pagate, la presentazione dei predetti documenti doganali e dei loro duplicati o di certificati equipollenti rilasciati dalle dogane, od ogni altro documento atto a comprovare l'esistenza del credito dichiarato.

Art. 8. — Per le merci esportate in Svizzera o nel Principato del Liechtenstein dal 10 dicembre 1935 l'esportatore è tenuto a presentare alle dogane del Regno, all'atto della dichiarazione di cui all'art. 5 della legge doganale, una denuncia compilata su apposito modulo in triplice esemplare, contenente, tra l'altro, la indicazione del nome del compratore o del destinatario della merce, la descrizione della merce, e, quando trattisi di vendite a fermo, l'importo del prezzo nella valuta in cui il pagamento è convenuto e la scadenza del pagamento stesso. Quando, invece, trattisi di spedizioni in conto deposito o per la vendita in commissione, l'indicazione dell'importo del prezzo sarà sostituita da quella del netto ricavo presumibile della merce oggetto della spedizione e della prevedibile scadenza del credito che ne deriva. Alla denuncia dovrà essere unita copia della fattura sottoscritta dal venditore, e, nel caso di spedizione in conto deposito o per la vendita in commissione, un esemplare della fattura pro-forma.

Uno degli esemplari della denuncia, munito del visto della dogana e dall'indicazione del documento emesso sarà restituito al denunciante; un secondo esemplare, munito dello stesso visto, sarà, a cura della dogana, rimesso all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero.

Art. 9. — Qualsiasi anticipo per acquisto di merci di origine o provenienza dalla Svizzera o dal Principato del Liechtenstein, destinate ad essere importate in Italia, dovrà essere regolato mediante versamento in lire alle filiali della Banca d'Italia nella sua qualità di cassiere dell'Istituto nazionale per i cambi con l'estero.

All'atto della domanda di versamento dovranno essere esibiti i documenti necessari a comprovare la regolarità dell'operazione.

Art. 10. — L'Istituto nazionale per i cambi con l'estero potrà consentire, d'accordo con l'Istituto nazionale fascista per gli scambi con l'estero, compensazioni speciali (private).

Tali compensazioni possono riguardare le merci di origine o provenienza svizzera o del Principato del Liechtenstein importate in Italia o quelle di origine o provenienza italiana esportate in Svizzera o nel Principato del Liechtenstein.

Art. 11. — Le norme di cui agli articoli precedenti sono applicabili anche al territorio della zona franca di Zara, alla zona franca del Carnaro, ai Possedimenti italiani nell'Egeo e alle Colonie italiane.

Art. 12. — Senza pregiudizio delle pene comminate dalle leggi comuni e delle sanzioni di cui all'art. 3 del R. decreto-legge 29 settembre 1931, n. 1207, i contravventori alle disposizioni del presente decreto sono sottoposti alle sanzioni di cui all'art. 3 del R. decreto-legge 21 dicembre 1931, n. 1680, mediante decreto del Ministro per le finanze, che fisserà la somma da pagare, in misura non superiore al prezzo delle merci importate.

Le stesse sanzioni sono applicabili:

a) a chiunque, con invii attraverso a terzi Paesi o con false indicazioni o con qualsiasi altro mezzo, abbia tentato di fare apparire di diversa origine merci originarie o provenienti dalla Svizzera o dal Principato del Liechtenstein.

Le stesse sanzioni sono applicabili anche agli spedizionieri accreditati in dogana, che comunque abbiano concorso a commettere le violazioni di cui al precedente capoverso.

Ad essi verranno inoltre applicate, nella misura del massimo, le sanzioni disciplinari comminate dall'art. 39 del regolamento doganale;

b) a chiunque abbia concorso ad effettuare, in contravvenzione alle precedenti disposizioni, pagamenti di merci originarie o provenienti dalla Svizzera o dal Principato del Liechtenstein importate o da importare in Italia;

c) agli esportatori che abbiano fatto, ai sensi del presente decreto, dichiarazioni incomplete, inesatte o false.

Anche in questi casi il Ministro per le finanze fisserà con suo decreto la somma da pagare allo Stato in misura non superiore all'ammontare oggetto della contravvenzione o della dichiarazione inesatta o falsa.

Art. 13. — Il Ministro per le finanze procederà con tutti i mezzi a propria disposizione alle investigazioni e agli accertamenti necessari per assicurare l'esatta applicazione delle precedenti disposizioni.

Art. 14. — È revocato il decreto interministeriale 17 novembre 1935-XIV.

I fondi versati nel conto bloccato istituito presso l'Istituto nazionale per i cambi con l'estero con tale decreto si intendono quali versamenti effettuati a' termini e per gli effetti di cui all'art. 1 del presente decreto.

Art. 15. — Il presente decreto entrerà in vigore il 10 dicembre 1935-XIV.

Roma, addì 7 dicembre 1935 - Anno XIV

Il Ministro per le finanze: Di Revel.
p. *Il Ministro per gli affari esteri*: Suvich.
Il Ministro per la grazia e giustizia: Solmi.
p. *Il Ministro per le corporazioni*: Lantini.

(6116)

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che in data 4 dicembre 1935-XIV, S. E. il Ministro per le comunicazioni ha rimesso alla Ecc.ma Presidenza della Camera dei deputati il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 4 ottobre 1935-XIII, n. 1988, riguardante la corresponsione di assegni di malattia al personale delle Ferrovie dello Stato a mezzo dell'Opera di previdenza per il personale stesso.

(6118)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Ministro per l'agricoltura e le foreste ha presentato all'Ecc.ma Presidenza della Camera dei deputati, con lettera in data 29 novembre 1935-XIV, i seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del R. decreto-legge 4 ottobre 1935, numero 1922, recante disposizioni per operazioni finanziarie riguardanti opere di bonifica.

Conversione in legge del R. decreto-legge 4 ottobre 1935, numero 1921, recante provvedimenti per la costruzione delle città e borgate nell'Agro Pontino.

(6119)

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Ministro per l'agricoltura e le foreste ha presentato all'Ecc.ma Presidenza del Senato del Regno, con lettera in data 29 novembre 1935-XIV, il seguente disegno di legge:

Conversione in legge del R. decreto-legge 24 giugno 1935, numero 1049, concernente la disciplina della costituzione e del funzionamento degli ammassi granari.

(6120)

MINISTERO DELL'INTERNO

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, ha presentato alla Presidenza del Senato in data 2 dicembre 1935-XIV, il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 26 settembre 1935, n. 1952, concernente la disciplina del servizio delle guardie particolari giurate.

(7441)

MINISTERO DELLE FINANZE

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Ministro per le finanze ha, in data 27 novembre 1935-XIV, rimesso alla Ecc.ma Presidenza del Senato del Regno il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 23 settembre 1935-XIII, n. 1712, concernente facilitazioni ai motociclisti stranieri in viaggio di diporto nel Regno.

(7442)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Unica pubblicazione.

Alienazione di rendite nominative.

Le rendite sottodesignate essendo state alienate per provvedimento dell'Autorità competente, giusta il disposto dell'art. 49 del testo unico delle leggi sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 17 luglio 1910, n. 536, senza che i corrispondenti certificati abbiano potuto essere ritirati dalla circolazione, si notifica che, ai termini dell'art. 101 del regolamento generale approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, le iscrizioni furono annullate e che i relativi certificati sono divenuti di niun valore.

CATEGORIA del debito	NUMERO di iscrizione	INTESTAZIONI DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
3,50 % (1906)	665745	Dosio Adolfo fu Natale, domic. a Rivoli (Torino) - ipotecata . . . . L.	707 —
Cons. 5 %	302064	Intestata come la precedente, ipotecata . . . . »	1180 —
Id.	306445	Intestata come la precedente, ipotecata . . . . »	215 —

Roma, addì 30 novembre 1935 - Anno XIV

Il direttore generale: Ciarrocca.

(7444)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(1ª pubblicazione). **Rettifiche d'intestazione.** Elenco N. 20.

Si dichiara che le rendite seguenti per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito Pubblico vennero intestate o vincolate come alla colonna 4, mentrechè invece dovevano intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

DEBITO 1	NUMERO d'iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
3,50 % Red. (1934)	148480	136,50	Villa *Candida* di Bernardo, minore sotto la p. p. del padre, domic. a Morfasso (Piacenza)	Villa *Maria* di Bernardo, minore ecc. come contro.
Cons. 3,50 % (1906)	852410 852411	196 — 49 —	Mauroner Giuliano fu *Antonio*, domic. a Firenze	Mauroner Giuliano-*Antonio-Costantino-Carlo* fu *Giovanni-Antonio*, domic. a Firenze.
3,50 % Red. (1934)	438773	77 —	Maffei Facino Mario fu *Evasio-Francesco-Gabriele-Gustavo*, minore sotto la p. p. della madre Mignone Giuseppina-Francesca-Pia fu Giuseppe, vedova Maffei-Facino, domicil. a Firenze	Maffei Facino Mario fu *Gustavo*, minore ecc. come contro.
3,50 % Red. (1934)	54746	1.305,50	Duminelli *Irene* fu Francesco, moglie di Fumagalli Carlo, domic. a Milano, vincolata	Duminelli *Anna-Irene* fu Francesco, moglie ecc. come contro, vincolata.
Cons. 3,50 % (1906)	220281	175 —	Duminelli *Irene* di Francesco, moglie di Fumagalli Carlo fu Antonio, domic. a Laveno (Como)	Duminelli *Anna-Irene* di Francesco, moglie ecc. come contro.
3,50 % Red. (1934)	357385	339,50	*Tazzi* Alessandro fu Pietro, domic. a Rapone (Potenza)	*Tozzi* Alessandro fu Pietro, domic. come contro.
Cons. 3,50 % (1916)	696188	38,50	Bernard Margherita fu *Pietro*, nubile, domic. a Pontechianale (Cuneo)	Bernard Margherita fu *Giovanni-Pietro*, nubile, domic. a Pontechianale (Cuneo)
3,50 % Red. (1934)	319809	7 —	*Ferino* Maria Luigia fu Serafino, minore sotto la tutela di Ferino Pasquale fu Serafino, domic. a Villa Castelnuovo (Torino)	*Cresto-Ferino* Maria-Lugia fu Serafino, minore ecc. come contro.
»	324622	38,50	*Ferino Giuseppina-Luigia* fu Serafino, minore ecc. come la precedente	*Cresto-Ferino Maria-Luigia* fu Serafino, minore ecc. come contro.
»	439427	350,50	Rinaldi Angiola-Maria, Tomasa, *Rosario* e Vitina fu Vito, minori sotto la p. p. della madre D'Ercole Grazia di Vincenzo, domic. a Celignola (Foggia)	Rinaldi Angiola-Maria, Tommaso, *Rosaria* e Vitina fu Vito, minori ecc. come contro.
»	483963	2.264,50	Rodondo *Maria* fu Raffaele, minore sotto la p. p. della madre Liotta Rosalia fu Vincenzo, vedova Rotondo, domic. a Palermo, con usufrutto vitalizio a Liotta Rosalia fu Vincenzo, vedova Rotondo, domic. a Palermo	Rotondo *Rosaria-Maria* fu Raffaele, minore ecc. e con usufrutto vitalizio come contro.
Prest. Naz. 5 % »	22566 23255	475 — 105 —	*D'Achille* Giacomo fu *Marlerè*, domic. a New York *D'Achille* Giacomo fu Martire, domic. a New York	*D'Achille* Giacomo fu *Martire*, domic. a New York.
3,50 % Red. (1934)	472123 472124 472125	70 — 70 — 70 —	Rizzo Domenico, Rizzo Margherita, Rizzo Giuseppe fu Emanuele domiciliato a Catania, con usufrutto a Maddaloni Maria fu Gregorio, vedova Rizzo; domiciliato a Catania.	Rizzo Domenico, Rizzo Margherita, Rizzo Giuseppe fu Emanuele, *minori sotto la p. p. della madre Maddaloni Maria fu Gregorio ved. Rizzo*, dom. a Catania: con usufrutto vitalizio come contro.
Cons. 3,50 %	738125 738126	70 — 70 —	Lanteri *Giuseppina* fu Giuseppe, vedova *Santero* Giacomo, domic. a Morignolo frazione del comune di Briga Marittima (Cuneo)	Lanteri *Battistina-Andrietta* fu Giuseppe vedova *Lanteri* Giacomo, domic. come contro.
3,50 % Red. (1934)	407691 407692 407692	140 — 168 — 168 —	Carè Clemente, Carè Claudia, Carè Stefana fu Stefano domiciliato a Bagolino (Brescia).	Carè Clemente-Giovanna, Carè Claudia-Maria, Carè Stefana fu Stefano *minori sotto la pp. della madre Fenoli Giovanna fu Andrea, ved. di Carè Stefano*, dom. a Bagolino (Brescia).
»	184607	4.518,50	Nervi Maria, *Adriana*, Livia, Giovanna e Claudio fu Giuseppe, minori sotto la p. p. della madre *Delfrati* Clelia fu Domenico, domic. a Stradella (Pavia)	Nervi Maria-*Giovanna*, Livia, Giovanna e Claudio fu Giuseppe, minori sotto la p. p. della madre *Delfrate* Clelia ecc. come contro.
Cons. 3,50 % (1906)	690001	70 —	Burdin *Luciano* di Beniamino, domic. a Susa (Torino)	Burdin *Mario-Luciano* di Beniamino, domic. a Susa (Torino).
»	555727	35 —	Valz-*Bono* Clelia fu Battista, nubile, domic. a Montesinara (Novara)	Valz-*Gris* Clelia fu Battista, nubile, domic. come contro.
Prestito Naz. 5 %	6425 2086 3480	153 — 139 — 297 —	Valz-Gris Clelia fu *Valz-Bono* Battista, moglie di Valz-Gris Giuseppe, domic. a Piedicavallo (Novara)	Valz-Gris Clelia fu Battista, moglie di Valz-Gris Giuseppe, domic. come contro.
3,50 % Red. (1934)	271921	1.228,50	Aloise Renato di Francesco, domic. a Fiumefreddo Bruzio (Cosenza), con usufrutto vitalizio congiuntamente e cumulativamente ai coniugi Coscarella Vincenzo fu Arcangelo e Colonnese *Filomena* fu Luigi, domic. a Fiumefreddo Bruzio e nel caso di premorienza del titolare senza discendenti legittimi, il capitale nominale della presente rendita va devoluto ai detti coniugi usufruttuari e per intero al superstite di essi	Intestata come contro, con usufrutto vitalizio congiuntamente e cumulativamente ai coniugi Coscarella Vincenzo fu Arcangelo e Colonnese *Candida fu Luigi* ecc. come contro.
Cons. 3,50 % (1906)	115687 133361	35 — 245 —	Bossi *Aroldo* di Felice, minore sotto la p. p. del padre domic. a Brusasco (Torino), nella 1ª rendita e domiciliato a Torino nella 2ª rendita	Bossi *Luigi-Aroldo* di Felice, minore ecc. come contro.
3,50 % Red. (1934)	67774	108,50	Zanoni Lucia e Augusta fu *Antonio*, minore sotto la p. p. della madre Mari Medina fu Augusto, vedova Zanoni, domic. a Concordia (Modena)	Zanoni Lucia e Augusta fu *Ausonio*, minori ecc. come contro.
Cons. 3,50 % (1906)	685722	14 —	Nicolai *Antonio* fu Martino, domic. a San Tommaso (Belluno), ipotecata	Nicolai *Pietro-Antonio* fu Martino, domic. come contro.

A termini dell'art. 167 del regolamento generale sul Debito pubblico approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, addì 30 novembre 1935 - Anno XIV

Il direttore generale: CIARROCCA

(6114)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(1ª *pubblicazione*).

Diffida per smarrimento di certificati di rendita nominativa.

Conformemente alle disposizioni degli articoli 48 del testo unico delle leggi sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 17 luglio 1910, n. 536, e 75 del regolamento generale, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si notifica che ai termini dell'art. 73 del citato regolamento fu denunziata la perdita dei certificati d'iscrizione delle sotto designate rendite, e fatta domanda a quest'Amministrazione affinchè, previe le formalità prescritte dalla legge, ne vengano rilasciati i nuovi.

Si diffida pertanto chiunque possa avervi interesse, che sei mesi dopo la prima delle prescritte tre pubblicazioni del presente avviso sulla *Gazzetta Ufficiale*, si rilasceranno i nuovi certificati, qualora in questo termine non vi siano state opposizioni notificate a questa Direzione generale nei modi stabiliti dall'art. 76 del citato regolamento.

CATEGORIA del debito	NUMERO di iscrizione	INTESTAZIONI DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
Cons. 5 %	341740 solo certificato di nuda proprietà	per la proprietà: Montagnoli Aldo ed Antonietta fu Luigi, minori, sotto la p. p. della madre Macchi Teresa fu Baldassarre, ved. Montagnoli Luigi, domic. Arsago (Milano) . . . L. per l'usufrutto: Macchi Teresa fu Baldassarre.	160 —
Cons. 5 % polizza combattenti	32970	Taormina Salvatore di Filippo, domic. a Piazza Armerina (Caltanissetta) . . »	20 —
Cons. 3,50 % (1906)	450162	Congregazione di Carità di Tocco di Casauria - vincolata . . . »	87,50
Cons. 3,50 % (1902)	16934	Intestata come la precedente libera . . . »	42 —
Cons. 5 %	529715 solo certificato di nuda proprietà	per la proprietà: Cassano Angela di Egidio, minore sotto la p. p. del padre, domic. a S. Arcangelo (Potenza) . . . » per l'usufrutto: Cassano Egidio.	500 —
»	446109 certificato di nuda proprietà e d'usufrutto	per la proprietà: Pola Paolo di Bartolomeo, minore sotto la p. p. del padre, domic. a Mondovì (Cuneo) . . . » per l'usufrutto: Pola Bartolomeo fu Paolo, domic. a Mondovì.	50 —
»	414111 solo certificato di nuda proprietà	per la proprietà: Vascinimmo Leontina fu Giuseppe Raffaele, maritata Demaio Antonio, domic. a Deliceto (Foggia) . . . » per l'usufrutto: Dantilio Rosa fu Salvatore, ved. Vasciminno.	530 —
Cons. 5 % Littorio	88621 solo certificato di nuda proprietà	per la proprietà: Graziosi Alberto, Giuditta, Vincenzina, Lucia, Maria-Rosaria e Luigi del fu Giacomantonio, domic. a Sturno (Avellino) . . . » per l'usufrutto: Cogliano Maria Michela fu Pietro, ved. di Graziosi Giacomantonio, domic. a Sturno (Avellino).	125 —
»	30605 certificato di nuda proprietà e d'usufrutto	per la proprietà: Buffa Carlo di Pietro, domic. in Alessandria . . . » per l'usufrutto: Buffa Pietro fu Carlo, domic. in Alessandria.	625 —
»	40223	Lebbiole Girolamo di Giuseppe, minore sotto la p. p. del padre, domic. a S. Tommaso di S. Maria Capua Vetere (Napoli) . . . »	65 —
3,50 % redimibile (1934)	390495	Ghidella Margherita fu Tommaso, domic. a Felizzano (Alessandria) . . . »	70 —
»	377235	Ghidella Margherita di Tommaso, nubile, domic. in Alessandria . . . »	350 —
»	250289	Intestata come la precedente, domic. a Felizzano (Alessandria) . . . »	70 —
»	42115	Intestata come la precedente . . . »	38,50
»	825161	Intestata come la precedente . . . »	231 —
Cons. 5 %	516244 solo certificato di nuda proprietà	per la proprietà: Bagnano Antonino, Carmine e Domenica fu Tommaso, minori sotto la p. p. della madre Gatto Domenica di Domenico, ved. di Bagnato Tommaso, domic. a Genova . . . » per l'usufrutto: Gatto Domenica di Domenico, ved. di Bagnato Tommaso, domic. a Genova.	410 —
Cons. 3 %	46035	Cappella del SS. Rosario di Rio nell'Elba (Livorno) rappresentata dal suo attuale amministratore *pro tempore* Parroco proposto di detta Chiesa . . . »	3 —
»	47460	Confraternita di S. Antonio Abate in Rio dell'Elba (Livorno) rappresentata dal Priore *pro tempore* . . . »	24 —
»	15381	Intestata come la precedente . . . »	15 —
»	5850	Opera della Chiesa di S. Maria del Soccorso di Livorno rappresentata dal suo operaio . . . »	552 —
»	4320	Chiesa Arcipretura di Terricciola . . . »	3 —
»	26992	Opera della Chiesa di S. Maria del Soccorso di Livorno . . . »	522 —
Cons. 5 % polizza combattenti	19491	Rossini Giovanni di Francesco, domic. a Bevilacqua (Verona) . . . »	20 —
»	22876	Scripano Calogero di Filippo, domic. a Naro (Girgenti) . . . »	20 —
Cons. 3,50 % (1906)	222796	Sibilla-Massiera Margherita di Alberto, nubile, minore, sotto la p. p. del padre, domic. a Torino . . . »	70 —
Cons. 5 % polizza combattenti	28675	Sanfilippo Vincenzo fu Carmelo, domic. a Biancavilla (Catania) . . . »	20 —

Roma, addì 30 novembre 1935 - Anno XIV

Il direttore generale: CIARROCCA.

(7443)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*.

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato — G. C.